

1429

Numero della proposta

284 **CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1869-68.


Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Marzo 1869.
dal Ministro delle Finanze

O G G E T T O

Relatore

Approvata nella tornata del

186



PROGETTO DI CONCORDATO NEL FALLIMENTO

DELLA COMPAGNIA DEI CANALI-CAOUR

approvato dall'Assemblea Generale degli Azionisti tenuta in Torino
il 30 novembre 1868

letto ed approvato nell'Adunanza dei Creditori
il 9 dicembre 1868

Nello intendimento di addivenire ad un concordato coi suoi creditori, la Società dei Canali Cavour presa ad esame la sua posizione attiva e passiva, per quindi conoscere quali proposte potesse essere in grado di presentare a tale uopo, incominciò a separare dal suo attivo la somma liquida di 10 milioni onde provvedere con essi agli obblighi della concessione, vale a dire all'acquisto dei canali secondari, ed al compimento delle opere del Canale.

Si è fissato questa somma siccome quella che più risponde al vero, sebbene, in quanto all'ammontare delle opere di compimento, nulla siavi ancora di definitivamente stabilito.

Fatto tale prelievo, rimane a libera disposizione della Società la garanzia dovuta sulla somma di 80 milioni a cominciare dal 21 marzo 1869, e ciò oltre alla somma annua dovuta pure dal Governo per l'ammortamento in 30 anni pel capitale di 80 milioni.

Con tali mezzi la Società fa ai suoi creditori la seguente proposta :

1. Gli interessi arretrati di 5 semestri sulle obbligazioni cinquantennali in lire 75 sono capitalizzati in aggiunta al valor

nominale delle obbligazioni stesse le quali saranno rimborsate in ammortamento in lire 600 caduna.

2. Le obbligazioni settennali coll'aggiunta degli interessi arretrati e di un premio di L. 125 per ogni titolo saranno rimborsate in ammortamento in lire tre mila caduna. Ciascuno dei titoli delle obbligazioni settennali rappresenterà così 5 obbligazioni cinquantennali a cui esse resteranno parificate in ordine al modo del loro ammortamento.

3. I crediti componenti il debito fluttuante della Compagnia saranno pagati mediante nuove obbligazioni eguali alle cinquantennali, le quali saranno assunte dai creditori in ragione di L. 500, e saranno loro rimborsate in ragione di L. 600. Queste obbligazioni porteranno lo stesso interesse delle altre in L. 30 annue caduna.

4. Il 1º gennaio 1869 sarà pagato il coupon di L. 45 per ogni obbligazione, decorrenza dal 1º luglio 1868 su tutti i titoli preindicati.

5. Un mese dopo l'omologazione del concordato si faranno le tre prime estrazioni dell'ammortamento dei titoli di cui all'art. 1, 2, 3 ed il rimborso avrà luogo entro il mese successivo alla seguita estrazione.

6. Al 1º luglio 1869 sarà fatta un'altra estrazione d'ammortamento dei titoli preindicati e il rimborso ne sarà fatto al 1º gennaio 1870.

7. Ad assicurare la buona riuscita del concordato, l'amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri. Quattro dei medesimi saranno scelti fra gli azionisti della Compagnia in assemblea generale. Gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo che avrà facoltà di nominare fra questi il Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo a parità di voti avrà voce preponderante in tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio d'amministrazione.

Il sorteggio e la successiva elezione dei Consiglieri avrà luogo separatamente sì per gli uni che per gli altri, secondo le

prescrizioni del Codice di Commercio questa ingerenza del Governo nella nomina degli Amministratori cesserà quando il Canale abbia dato per due anni un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuto alle Obbligazioni.

8. È riconosciuta, oltre quanto è stabilito nella legge di concessione, espressamente al Governo la facoltà di limitare gli assegni del Consiglio di Amministrazione, di approvare la pianta degli Impiegati e fissare i relativi stipendi, di approvare i bilanci preventivi, e ridurre, occorrendo, le spese che sembreranno soverchie, di esercitare costantemente così nella parte economica che tecnica, per mezzo di Ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che crederà di suo interesse ed in quel modo che stimerà più conveniente di usarne.

9. La Società proponente assicura di avere ottenuto dal Governo una promessa strettamente subordinata alla formazione del Concordato del tenore seguente:

Che terrà sufficiente la somma di L. 40,051,014, 36 per l'adempimento degli oneri imposti alla Compagnia colla sentenza arbitrale del 20 settembre 1867, a condizione però di potere, chiedere occorrendo, quella maggior somma che dietro le risultanze della perizia definitiva ed a lavoro compiuto si riconoscesse ancora necessaria per l'esecuzione delle opere, ed a patto altresì che quelle opere si compiano sotto la sorveglianza del Governo, senza vincoli di contratto o di prezzi preventivamente stabiliti coll'impresa costruttrice del Canale. Che a partire dal 21 marzo 1869 in avvenire la garanzia dello Stato, così in interessi che in capitale, comincierà a decorrere sovra l'intiera somma di 80 milioni. Che salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata irrigua il montare della garanzia eventuale a titolo di interessi, il Governo provvederà direttamente con fondi propri ovvero procaccierà alla Compagnia i mezzi strettamente necessari perchè al 1º gennaio ed al 1º luglio di ogni anno possa la medesima soddisfare gli interessi sui titoli del suo debito di antica e nuova emissione, a patto espresso però,

che la Compagnia si debba intendere obbligata a versare nelle casse dello Stato le sue entrate di qualunque natura, man mano che le medesime si verificheranno, ad eccezione soltanto di quelle somme che il Governo lascerà a mani della Compagnia per le esigenze ordinarie del servizio. Che in tempo opportuno metterà a disposizione della Compagnia e dei creditori L. 721.060, 75 o quella diversa somma dal medesimo dovuta per le occorrenze dell'ammortamento del capitale, in base all'estrazione dei titoli, che avrà luogo in rapporto al triennio 1866-67-68.

Che del pari al 1° gennaio del 1870, ed anni successivi metterà a loro disposizione per le medesime occorrenze la somma dovuta in ciascun anno sul capitale di 80 milioni.

Che infine al primo riaprirsi della sessione parlamentare il Ministero presenterà al Parlamento un disegno di legge inteso ad accordare alla Compagnia le facoltà necessarie per la ricostruzione della Società, per la emissione dei nuovi titoli *al portatore* che dovranno essere assunti dai creditori in estinzione dell'intero debito galleggiante, e domanderà, se ne faccia il bisogno, i poteri occorrenti per operare le anticipazioni annuali del denaro, in attenzione della regolare liquidazione che dovrà aver luogo in fine di ogni annata irrigua.

Torino, 9 dicembre 1868.

**LA COMMISSIONE
eletta dall'Assemblea Generale degli Azionisti**

C. DE BELS BROUNLIE.

GIO. GIACOMO PAPA.

ALFREDO NOVELLO.

La Società costituitasi per la costruzione e l'esercizio del canale
dei lavori in esecuzione della legge di 25 luglio 1862,
per ragioni, che oggi non risarreccio, vennero rammontate, e dal
fin dal 1^o gennaio 1866 cessò i suoi ragionamenti formali
verso i detentori delle obbligazioni da essa emesse, e uno
dei procuratori per tre anni fu nominato in tale rappresentanza, facendo
noti legali dichiarare la sua fallita al P. o. n. 1867. Un simile rapporto non poteva non preoccupare
se gravemente il Governo, e per le sue conseguenze era
necessario, che costituisseno nell'arrestare e restringere
un'opera grandiosa, nella quale importanti Province
dello Stato attaccavano vantaggi tangenziali
degli stessi; e per le sue conseguenze finanziarie, che con
l'effettuato nel Capo ~~progetto~~ ^{+ di questo progetto} di quelli accennati.
Ao i creditori della Società, i quali offriva per la maggior
parte Inglesi e Francesi, menavano un grande pericolo
se già s'andava ad in Parigi, non solo contro la Società
fallita, ma anche contro il Governo Italiano, di cui effetti
avano la responsabilità assoluta per tali opere nel
la legge di 25 luglio 1862. Da questa è partito l'im-
minente querelation da una parte a raffigurare
le popolazioni intercitate al compimento, ed attuazio-
ne del grandioso canale, permettendo così medesimo
l'effetto di ogni modo compiuto ed attuato, e dal
l'altra a difendere non solo il Paese italiano, che effetti
nati ed ingiusti attacchi che si facevano contro
l'opera di lavoro, dei creditori della fallita Società
e della Manifattura, e per fine ad
elire governativo, e per farci fiducia
modi di difendere agli ingiusti dettatori mettere a voce
del Governo, finora non sapendo a tutelare i loro interessi
finanche al punto degli obblighi che per lungo tempo non
no compiuto. Prima di ciò, depositò intimenti
di ricevere somme da 10 milioni in accordo col consor-
tato della fallita Società per comporre le contese.

che fra la società detta e il Governo esistessero intesi
nella concorrenza della gestione governativa premi
la con l'art. 14 della legge di concessione, di intesa al
l'accantamento delle pesci da fiumi nel canale, e
alla pubblicità del fabbisogno del gran canale. Intanto che
ella sia
governativa, fatta la proposta e mestitissime questioni
finanziarie di quel tipo, si spieghino di tre articoli nominati i simboli
di contrattuali privati
e dell'art. 37 della concessione del Maggio approvata
con le leggi di concessione la legge del 25 Agosto 1862, con cui si è
fatto
fusione nella persona col Commissario l'egiziano del Ministro
delle finanze dello Stato di Finanza nella persona dell'Avv. Dr. Paolo Ricci Nappi
al giudizio di tre ed un terzo del Procuratore della Corte d'appello
carbotti, uno de qua, Torino in persona del Soc. Dr. L. S. Verano,
si nominato già dalla
Società prima della quali atti con sentenza resa ai 26 ottobre 1863
può dichiarata fatta l'opposizione ogni contravvenzione nei seguenti termini:
(Si tratta di pag. 76 della Relazione del Sindaco)

Per virtù di tale sentenza di ciascuno, effetto rimbalzo definito
l'11 luglio del Governo di Savoia corrispondente al 24 Marzo 1863
completo il complemento dell'intervento del suo presidente
per otto milioni, fatta ricezione di lire 6,300 mila per l'acquisto
di canali secondari di derivazione, e di lire 1.
milioni per l'incarico per le opere necessarie al completamento
e pubblicità del canale, non rinviata al Governo
per il profitto e nel modo più economico ed efficace insieme allo
sguadello che già dalla acqua frizzata fu il pubblicato
de fatto solo si doveva per compiere il preventivo intacca
dei fiumi all'esiguo di canali di Deriva
e Ravviamento, e alla costruzione delle opere di complemento
di l'esiguo del canale, ed alla costruzione delle opere di complemento
a beneficio del canale principale. Ma né dalla Regia, come
nelle popolazioni, che ha grandi piani di inducere nella vita
delle nuove acque al
rendere l'ammiraglia e diretta opera del Governo in Ente maggiore
fatta peraltro direttamente, poteva tacimentera peraltro quelli es
pri campi.

Giacché è tutt'economia, che il suo interesse privato
bene inteso e salmente desiderato può esportare in
opere di finita natura; e poi quante l'interventi
alla pubblicità società di canali, ancor faccio di più

~~Ufficio Commissione accettando i fatti compiuti ist
quali non è possibile di ritornare più le prove
di quali si sono
compiuti e farla imposta allo Stato sulla legge
di 25 luglio 1862 e la liquidazione di tali provi
za fatta della sentenza arbitramentale di 20 febb
1867 presentata in giudicato, ha creduto per debito di
esaminare la convenzione di cui si tratta fatto nel
1867 quanto di detta (1. pagliotto)~~

~~Il legato di Lega t. 1. pag. 111~~
1. Se la medesima accesa in un modo si
onerà dello stesso solo offre a ciò che nella ^{fra 20 febbraio 1862}
di 25 luglio 1862 è detto, e nella contenziosa dichiarato

2. Se la Società che si trattasse di riacquartare abbia
bisogno di elementi di vita e di cura elettrica.
3. Se il Governo avesse sufficienti mezzi e
libertà per essere compiuta l'opera a beneficio
delle popolazioni che l'attendono e restituire il
credito quale si trarriano i propositi di fadini, se ce fosse
denaro bastante per una grande impresa.

l'Art. 25^o della Convenzione stabilito che le opere di un solo tratto
la pubblica compagnia sotto la presidenza del Governo, e senza
vincoli di contratti, è chiave che ^{debbano essere} le somme con gravio in
me più mesi per parte della società, fatiche tutte nuove in la ge-
ronzia governativa dell'officina ^{anno 1850}, ~~che~~ ^{che} l'opere finite su
degli 80 milioni. Veramente ha fatto poco alla nostra ^{quanta} ^{5%}
~~parte~~ che l'accertamento previsse delle somme necessarie per lo
compimento e stabilità del canale principale ^{facendo tempo} erinato dal
la sentenza arbitrale de' 20 Novembre, e già concesso per
quanto risulta dai documenti a perdere nominati di accordo
dal Ministro di Finanza, e dal Consiglio della Salute,
non sia ancora compiuto, e non si abbia ^{tanacca} ~~tanacca~~ l'infinita
relazione de' vari effetti ^{del progetto}: ma considerando
che nulla della Commissione tecnica finora adibita ha pu-
nita nell'officina una somma maggiore ^{de' 10 milioni}, e
considerando inoltre che aveva per avvertuta qualche
altra somma ^{vista riferita} di riduzione ^{verso il mese di Novembre} nello
Art. 2. 3 il diritto di richiesta, e mettendo ^{l'ufficio} ^{l'ufficio}
reale governativa, sembra non essere un tale incertezza
e rischiare che ^{tranne che} ~~che~~ questo rapporto vi è
il Governo ^{di} ~~che~~ ^{che} fare in deciso accresci.
V. ^{10 settembre} ¹⁸⁵⁰ ¹⁰ ¹⁰

Le propriez. dell'Art. 2º mentre l'embarcare a primo
obbligo aggravanti la condizione del Governatore e che viene
si provvedere con fondi propri, ovvero di procurarsene alla
compagnia i fondi necessari per lo pagamento dell'interesse
semestrale sui titoli di antica e nuova emissione, a ben
consegnarne per conto di un non lessi non contenga più alcun
confidarsi per essere ancora contenuta, ma si riferis-
sono anzi in un'acte e prudente ingenua spiegazione, la
quale conferma anche le forme, le quali pur sempre do-
verebbero passare dal Governo, non passino nelle mani degli
agronisti a tempo di ogni inopportuna distrazione,
ma vadano direttamente nelle mani dei creditori della
Societé, che ritengono come cosa momentanea que-
sta per il Governo il pagamento di tali somme prima che
avvenga annualmente la liquidazione dell'eventuale parte
destra del Governo stesso a compimento. Il quinto
interesse del Gov. s'attende il ^{di conseguenza} ~~metà~~ ^{la} ~~anno~~ ^{anno} d'essere
dato di ricevere a compagnia versare nel Capo dello
Stato tutte le sue entrate di qualunque natura e mano

il tempo che si ricopri il denaro con cui si paga al fine del mantenimento
della vita dell'individuo i suoi bisogni, rispetto ad un certo periodo, è dunque
una somma di denaro che si paga per la vita dell'individuo, e non per la vita
della società. Tuttavia questa somma è stata accettata come una somma
nella quale può trovarsi a vivere per tutta la vita (V. I. P. della Con-
venzione), ma non fa che differire correttamente l'esiguo-
ne di quanto stabilisce la legge del 25 Agosto 1863 relativa
mente alla effrazione dei titoli per l'incarico amministra-
mento, ed alla quota di L. 0,3444 per 100 dovuta annual-
mente dal Governo a tale scopo.

Riconoscibile
pertanto che nella Convenzione di cui si tratta non
aumento di oneri più riconosciibile a danno del Governo,
la vostra Proposta offre è riuscita ad esaminare se la do-
vuta del canale Canour già morì nel 1863, e non sentire più
cosa, ove più ricopri l'incarico del modo che nella Convenzione
è previsto obbligatoriamente di vitalità e di que-
relle proprie, e dovuto riconoscere che una flotta
ciò, è una flotta durevolenza in eterno, non può
riconoscerne la novità. E cioè dopo l'approvazione
fatta nella più primiera effrazione del carico sociale
dante il non facile aumento dei futuri redditi del
canale attualmente al di là del per cento per tali capitali
garantito dal Governo: non è men vero però che di
questo per cento aggiuntivo all'annua somma a-
vrebbe lire 4,870 mila, la cui cifra, dietro il riconoscere ri-
appunto con i suoi concorrenti, non impinge al pagamento
di due interventi delle vecchia e nuove obbligazio-
ni più di L. 41.200, poiché sopra il margine di annue
seicentomila lire, quali andranno annualmente
esigibili in corrispondenza dell'ampliamento
delle obbligazioni, che si prospetta operando almeno che nell'anno 1863, e' scattato.
Ora però non dà una spese di economia
amministrativa, tutta efforta dai titoli d'affari, e
tenuta in freno dalla ingovernatezza governativa, proprio
in queste maggioranze fattere le più impenibili
summe per le spese di amministrazione, e per l'ordi-
nario mantenimento del canale, certo avanza in quel
che domanda anche a più tardi esigibili, i quali sommi
e' lucro anche medici in esigenza del
imprenditoriale elettore prevedere a far più nella prima immagine
della a riconoscibile Governo nella Convenzione di cui
è proposta l'improvvisazione abbia già affacciata tutta

L'ingervenza è tutta la partecipazione necessaria perché un'opera così importante, e per la quale l'attuale effetto si gravi oneri ~~afflittivi~~^{gravosi} e compiuta ~~spesso~~^{sempre} a scapito a loco ~~delle~~^{de} popolazioni, che al finale faccio ~~attendere~~^{attendere} ~~rimane~~^{rimane} le acque fiammiferi di loro ~~tempo~~^{tempo}. Non puoi più funziona in vostra ~~disposizione~~^{disposizione} che in tali ~~gli~~^{gli} Arti della Convenzione, ma specialmente nel 1^o, nel 2^o il 5^o ~~anno~~^{anno} ha fatto fare accettare dalla Società patti molto ~~favorevoli~~^{favorevoli} nell'intento che non sia possibile il ritorno a quegli inconvenienti e a quegli errori, che condussero la prima Società a fallire, e che compromisero e riguardarono il compimento dell'intrografia nonostante la vostra ~~disposizione~~^{disposizione} avere intollerabile il procedere il capo in cui la preponderanza assurata al Governo nel Consiglio di amministrazione della Società potrebbe rimanere intrattacca ed inefficiente per effetto di ripulioni greche degli Azionisti in Olanda e Genova, le quali fuggirebbero nel sistema costituito alla prorogazione prorogatione, e contro delle quali nulla potrebbe il Consiglio di amministrazione, che come propria potere esecutivo dovrebbe ricorrere attuarle. E però vi proponiamo come complemento delle misure dette in proposito dell'ingervenza guernativa di subordinare l'approvazione della ~~carattere~~^{carattere} dell'acciaiagione per parte della Società ristituita di un gatto, punto il quale i membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Governo, non solo ~~accettasse~~^{accettasse} all'effuggevolezza una buona ed economia amministrativa nei limiti delle loro facoltà esecutive favorendo ^{timidamente} a impedire l'attuazione di voti dell'Ufficio dei gen. degli Azionisti che reputassero contrari ad'interesse dello Stato, e del giro dell'ingervenza al medesimo si creata; richiedendo che tali voti siano subiti di effetti, se quelli, appurati ~~all'approvazione del~~^{all'approvazione del} Ministro di Finanza per maggior garanzia poi delle qualsiasi e imprevedibili delle circostanze che il Ministro di Finanza dovrà obbligare a mettere fuorchiesa, non come parte interessata, ma come suprema Autorità guernativa in vista de' generali interessi dello Stato, proponiamo che detta offerta fonda il Consiglio di Stato.

e le disposizioni debbano dirsi stabilmente nella sua
forma parere de' Consigli o istesso.
Dopo tali disamine la vostra riunione viene naturalmente
alla concordanza di proponere alla Camera l'adattamen-^{to}
to della legge, e l'approssimazione della concordia-^{zione}
ne con l'aggiunta del patto ultimamente effettuato,^{che}
che si è introdotto come un aggiornata all'Art. 1^o^{to}
della legge istessa.

==== W. 284 A

Relazioni

Deputati - ruiji - piemontini
Sicili - De Blasi - Sparaco
De Luca - Fratino

Terminati dal 18 giugno 1848

Agosto 1848

Per intatti, alla vostra giunta che se questi tre punti si riconoscessero favorevolmente vittori nella concorrenza, il vero interesse dello Stato che è quello di vedere attuato il Canale per i oneri maggiori di quelli che già piangue al Parlamento di assumere, sarebbe soddisfatto; e quindi ogni men che avvinto è tale procedimento che pur potesse rimproverarsi all'amministrazione dell'antica società troverebbe il suo compenso nella calma e regolarità de' nuovi obblighi stabiliti; ed ogni mancanza di consulenza e di accorgimento, che pur potesse riconoscerfi nell'azione governativa durante alcune delle fasi di questa complicata questione, sarebbe riparata dall'impegno di cui s'è mostrato, e si molla animato il Governo per rimediare agli eventuali inconvenienti, e per affievolire la buona e pronta risposta dell'intelligence.

La vostra giunta dunque cominciando dall'indagine la sua attenzione, ^{per} ~~per~~ al primo e principal punto, che è quello di vedere se possa accrescere in alcun modo per lo Stato gli oneri ^{convenzionatamente} "pari" della legge del 1862, e liquidati nella sentenza del 1867, non solo ha voluto con i più chiari termini spiegare quale sono quegli oneri, modificandoli art. 2^o della proposta legge, ma ha voluto inoltre attentamente esaminare

infine l'articolo della Convenzione per riconoscere
che non è mai in dubbio di esser tesse cosa, che
potesse riassumere a novello e maggiore es-
prazio dello Stato.

110

Ministero delle Finanze N° 286.

~~Per le leggi proposte
al Ministro delle finanze - Parigi Regno di Francia
di concerto col Ministro di aquila del Ministero Comunale
(Lavori)~~

~~di legge) per la approvazione
della Convenzione fra
le finanze dello Stato
e la Società dei canali~~

Lavori 3

Parigi il 20. May 1869.

Onorevolissime Signori

Le gravi e molti lici fatti
per cui passò l'ammiraglia
nica della Compagnia costituita
tutte per la costruzione e la manutenzione
del Canale di Suez, in esecuzione
della Legge 25 di gennaio 1862, non
hanno fatto, poichè ancora diffusa
l'ostensione giuridistica. Considerate
pertanto l'auscupo dell'uccia impo-
nuta, pronunciato il fallimento
della Compagnia, inteso con la
sentenza arbitrale del 20 Gennaio
1869 che ricorre secondo quanto si è
verificato fin dall'ultima maniera
del 1866 favorita dal Banco di
Francia, dichiarò entanto insorta
dal vell'anno la somma di
quanta d'obbligo con la detta
concessione.

In questa intenzione, allo
stesso argomento l'uccia manda
a questo

di una) non indifferente, come
unica, chiama l'ultimissima del
governo sulla stato economico
e finanziario della Provincia
E poichè per l'avvenuto fallimen-
to al Sindacato quale ufficio
temporaneo erano riservati i
soliti atti di provvisorio) gestione
si impegnò di vedere costituita
una nuova e solida amminis-
trazione, che fosse interessata a
studiar d'accordo col governo il
modo di portare a compimento
la grandiosa opera predetta, di
rendere la capitale a produrre
gli importanti benefici per
cui era stata ideata, ed ardore
e maggiore utilità ricever
sospeso ad ottenerlo l'aggravio
per la medella garantia im-
posta allo Stato.

Le difficoltà che si presentar-
vano non erano di lieve impor-
tanza, avvegnachè a seconda
dell'integrazione cui erano
dominati gli aventi diritto
nel fallimento, seguivano va-
ghieggiano un concordato, altri
s'integgiava prononziando

27

uno stato di unione) ad una
liquidazione della Società, oltrep
invoca sarebbe desiderato che il
governo ricevallisse la concezione
entraendo nell'intimo, l'essenza del
Problema merci diretta facili
dei singoli modi.

In questa distinzione di
idee, il governo nell'intento si
far costare uno stato normale
e pacifico di cose, nonché una
possita Commissione con incar
cico di prendere e sottoscrivere
della nuova posizione della Società
fallita, di discutere le mancate
che sarebbero state fatte, e di form
ularne di concerto cogli inter
essati quel progetto di definire
tutto accomodamento che fosse
sembrato più conveniente per
il governo ed adatto a risolvere
l'avvertenza).

La detta Commissione si trova
tanto all'opera, e riuscì a concordare
tare un progetto di Concordato
che ammette dal governo, come
approvata nell'Assemblea
il generale decreti istituti da
fra il Re Boembo-Rete nell'app

Contin

27

adunanza dei creditori del 9.
successivo Decembre, e quindi
consigliato dal Consiglio di
Commercio di Torino con date
torna del 30 stesso mese di Dicem-

Del modo convintamente reso
della questa nuova contriversione
il governo Paragone riconoscendo
soddisfatto, invocando col detto
concordato troncasi ufficiata
il soddisfacimento degli obblighi
dato verso la fallita Società,
e si far costare quell'uccisione
di diffidenza che muoveva
al credito dello Stato, in particu-
olare presso le Forze di Praga
e di Soudra dove si trovava una
rilevante quantità di quei
titoli discrediti.

Lo facilitare l'accordo fra
l'amministrazione e varie provi-
denze l'impegno di soddisfare
verso il corso, direttamente alle
indicate scadenze il sommario
interessi e lo quale di ammorta-
mento del capitale, ma altresì che
ciò era conforme alle disposizio-
ni dei Reali Decreti dell'anno
1853 e 1874 DCLXXIV - 2 luglio

y) W.

1861 Ott. 24th, l'Amministrazione
stessa ottiene un buon risultato
concedendo sulla facoltà incisiva
taria della legge, con l'approva-
zione, di una modifica dei
membri del Consiglio d'Am-
ministrazione, e della ragioneria
per limitare le spese, non conve-
gliare in ogni parte l'anda-
mento della compagnia.

Ma anche la preventiva de-
terminazione della somma per
il completamento del brando può
essere onerosa per il governo,
perché le guerre dovendo essere
eseguite sotto la diretta sorve-
glianza di ciascuna milizia
di contratti e di prelievi prestabili
soltanto alla Camera Costituzionale,
si ha fiducia di ottenere qual-
che risparmio, e di non accaderlo
almeno i limiti della spesa pre-
sumta. E per qualche riser-
vista la riserva di trattener il
disprezzo che protago occorre sulle
guerre, mettendo agli stimulti.

L'Per queste considerazioni
il governo del Re non avrebbe
dovuto adattare o recedere dal detta

Concordato, come accostendosi
sulla istanza degli interlocutori
e per riguardo alla somma
infornata che protetta non varava
al credito pubblico, che fu in istan-
za provvisoriamente seguito per
la parte riguardante il pagamento
mento del semestrale degli inter-
esti scaduto col 31 Dicembre
1868. Si nonché, dovendo la P.
Società emettore ricevere obbliga-
zioni per estinguere il debito dei
creditori cinematografici, nacque
il dubbio se per concedersi la P.
autorizzazione all'uso occorreva
basta farle la facoltà del Credito
executivo, o piuttosto fosse necessaria
una legge.

Quantounque colla emisione
dei nuovi titoli non vengono
accostate a carico dell'erario
maggiori di quelli assun-
ti colla convocata legge di
Concessione del 27 Agosto 1868,
pure non è meno vero che le
disposizioni di detta subiscono
qualche modifica, in quanto
to concerner il fatto che riguarda
alle obbligazioni.

4 M.

Perciò ho creduto opportuno
di accordo col mio piacevole bolle-
ga) di agricoltura Industria
e Commercio di sottoscrivere alle
nostre deliberazioni il simile pro-
getto di legge, col quale si appro-
vava la Convenzione nel ff.
di questo stesso mese) si eterno
stipulata in relazione ai punti
già stabiliti nel Concordato, e
me raccomando l'vigore, uttora
la necessità di costituire pronta-
mente la nuova e Amministra-
zione, e di adottare tutto le misu-
re opportune, per il congiamento
del brano, nell'interesse tanto
dei territori che attendono di
essere fondati, quanto della
Grazie, che è obbligato a supplire
ai provvedimenti dell'imposta, per
gli effetti della nostra guerra

S. M.

Ministero delle Finanze

Progetto di legge

Art. 1°

È approvato la convenzione stipulata nel gennaio 1869 tra i ministri disegnatori della Industria e Commercio, delle Finanze e la Società dei Banali Bourne, rappresentata dai leggi: Carlo De-Bels Brownlie, Giovanni Giacomo Papa ed Alfredo Novello Delegati dall'Assemblea generale degli azionisti per la prorogazione di quella Società in ordine alla convenzione del maggio 1862 approvata dalla legge 25 e 26 di aprile dello stesso anno con facoltà alla compagnia di smettere obbligazioni qualipot ad quelle cinghiali già emesse, per una somma non maggiore di quindici milioni di lire, per extinguere il suo debito fluctuante.

Art.º 2º

La guarnigione) presentata
dal Governo in forza dello s-
art.º 18. della Convenzione). I.

Maggio 1862 rimane) priva-
mente eventuale, come i detti
all' art.º 33 della Convenzione
stessa, e sarà) invariabilmente
ragguagliata) ad un capitale
complegno di ottanta milie-
ni di lire, e circoscritta nei
limiti del citato art.º 18, e non
altrimenti.



Convenzione

fra S. E. il Ministro delle Finanze e S. E. il Ministro
d'Agricoltura, Industria e Commercio

la Società dei Canali Canour rappresentata dai Sig: Carlo Bels
Brounlie, Giovanni Giacomo Lapo ed Alfredo Novello dele-
gati dall'Assemblea generale degli Azionisti il 30 Novembre 1868.

Saranno che l'Assemblea da Creditori della Compagnia avrebbe approvato il
Concordato da essa proposto allegato alla presente Convenzione, e che sarebbe passato
in giudizio la sentenza di omologazione del 30 scorso Dicembre del Tribunale
di commercio di Torino,

In concordanza alle condizioni del Concordato stesso ed agli affidamenti dati dal
Governo, che ne furono la base,

Si è condenato d' stabilito quanto infra:

Articolo I^{mo}

La Società dei Canali Canour è ricostituita in conformità
della Convenzione q. Maggio 1862 approvata colla Legge 23
Agosto dello anno, nonché degli Statuti approvati col Decreto
Reale del 11 successivo Settembre, con le seguenti modificazioni:
a) Ad extinguere i debiti plurimale della Compagnia
nella somma che verrà definitivamente accertata e non maggiore.

23

di 15.000.000 milioni di lire, la Compagnia è autorizzata ad emettere ulteriormente obbligazioni di £ 42.000 cadauna, equali alle obbligazioni cinquantennali già emesse dalla Compagnia in conformità dell'Articolo terzo del Concordato.

3) L'amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri, quattro dei medesimi saranno scelti dagli Azionisti della Compagnia in Assemblea generale, gli altri quattro saranno di libera elezione del Governo che avrà facoltà di nominare fra questi il Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo a parità di voti avrà voce preposta durante in tutte le deliberazioni sottoposte all'ispezione del Consiglio d'Amministrazione.

Il sorteggio e le successive elezioni dei Consiglieri avranno luogo separatamente si per gli uni, che per gli altri secondo le prescrizioni del Codice di Commercio.

Questa intervento del Governo nella nomina degli Amministratori, riserà quando il Canale attivato per due anni, un prodotto netto insufficiente a coprire l'intero e l'ammortamento debito alle obbligazioni.

D. 222



Abr

115

Articolo 2º

Oltre quanto è stabilito nella legge di Concessione, la Compagnia riconosce espressamente nel Governo la facoltà di stabilire gli assegni del Consiglio d'Amministrazione, di approvare la pianta degli impianti e di fissare i relativi stipendi, di approvare i Bilanci preventivi e ridurre occorrendo le spese che sembrassero soderabili, e di esercitare costantemente così nella parte economica che nella parte tecnica, per mezzo di ufficiali da esso dipendenti, quella sorveglianza pratica ed effettiva che occorrerà al suo interesse, ed in quel modo che stimrà più convenienti di informe.

Articolo 3º

Il parere dat al 1. Marzo 1869 in avvenire la garanzia accordata dallo Stato alla Compagnia coll'Art. 18 della Convenzione del 9 Maggio 1862 comincierà a decorrere sulla intera somma di 80 milioni.

Salvo a stabilire definitivamente in fine dell'annata iniqua il monte della garanzia accantonata, titolo di interesse, il Governo provvederà con fondi propri, ovvero procurerà alla Compagnia i mezzi strettamente necessari, purché al 6^o Gennaio ed al 6^o Luglio di ogni anno per la medesima soddisfare gli interessi en titoli del suo

debito di anticaglia e nuova emissione, a patto espresso
però che la Compagnia debba versare nelle Casse
dello Stato le sue entrate di qualunque natura,
di mano in mano che le medesime si rifiutino
ad erogazione soltanto di quelle somme che il Governo
lascia a mano della Compagnia per le ragioni e
ordinarie del servizio.

Articolo 1^o

Il Governo metterà in tempo opportuno a disposizione della Compagnia e dei Creditori la somma dovuta per le occorrenze dell'ammortamento delle Capitali in relazione alla estinzione dei titoli da farsi in conformità del Concordato per il triennio 1866-1867-1868.

Del pari al 1^o Gennaio 1870 e degli anni successivi il Governo metterà a disposizione della Compagnia per le medesime occorrenze la somma dovuta in ciascun anno per l'ammortamento dell'intero Capitale.

Articolo 2^o

Il Governo riserva sufficiente la somma di lire 10.031.011,36 per l'adempimento degli oneri imposti alla Compagnia dalla sentenza arbitrale.

GRANDE
REGRETERIA
DEI DIPARTIMENTI

31/11/69

del 20 Settembre 1869, a condizione però di poter
chiedere, accorrendo, alla Compagnia stessa quella
maggior somma che dietro le sussidiose della
perizia definitiva ed a tacerlo compiuto fin
quoniam esser ancora necessaria per la esecuzione
delle opere, le quali si compiranno sotto la
sorveglianza del Governo o degli vincitori dei
contratti e di pregi preventivamente stabiliti
sulla Impresa costruttrice del Canale o con altra
chiunque fisionomia.

Articolo 6^o

L'accertamento della somma dovuta dallo
Governo per la garanzia degli interî anteriori
mente al 21 Marzo 1869 sarà fatto in base
alla sentenza arbitrale avanti nominata.

Articolo 7^o

La presente Convenzione fatta per doppio
originale, non sarà definitiva né valida per parte
del Governo, saldo mediante l'approvazione qui sopra.

Firenze addì 7 Marzo 1869.

Firmati: L. Cambiaghi Digno Ministro delle Finanze

g. Antonio Cirone Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio

g. De Mattei Grambicci

g. Gio. Giacomo Cappa

g. Alfredo Rodolfo